


ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
“MONTAGNA BERGAMASCA VIVA APS”
quale Ente del Terzo Settore,
operante in provincia di Bergamo



AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1
Registrato il 30 GIU. 2023
al n. 1709 Serie 3
con Euro 20000
(E. Pucertà / a)

IL FUNZIONARIO
Maria Cannata

e avente:

MISSION

«Restare a vivere in Montagna si può».

VISION

«Pianura, Città e Collina sono riconoscenti
e solidali con la Montagna».

Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

“MONTAGNA BERGAMASCA VIVA APS”

quale Ente del Terzo Settore, operante in provincia di Bergamo e avente:

MISSION «Restare a vivere in Montagna si può».

VISION «Pianura, Città e Collina sono riconoscenti e solidali con la Montagna».

Il giorno 26 maggio 2023 a Vertova (BG), in via Santa Caterina, 2, i Sottoscritti si sono riuniti per costituire, un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni:

Cognome e Nome Cittadinanza	Luogo e data di nascita	Luogo di residenza	Codice fiscale	Quota versata
Bernini Adelia cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Bernini Annalisa cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Bernini Gabriella cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Bertasa Mario Giovanni Battista cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Calati Natale Agostino cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Maffei Cinzia cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Mentasti Nadia cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Paganessi David cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Scandella Iliia cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Testa Giuseppina cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Valietti Giovanni cittadinanza italiana	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	dati personali sensibili omessi a tutela della privacy	25,00 €
Totale quote costituenti patrimonio iniziale dell'APS				275,00 €

ed hanno incaricato il Sig. Giovanni Valietti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della riunione e la Sig.ra. Gabriella Bernini per lo svolgimento delle funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente Valietti, riepilogati i motivi che hanno spinto i Soprascritti a farsi promotori della costituzione della presente Associazione (vedasi il seguente art. 1) e, data lettura del testo dello Statuto predisposto, illustra le finalità e gli scopi sociali (vedasi il seguente art. 2), nonché i mezzi e le modalità di azione (vedasi il seguente art. 3), ritenuti idonei al loro raggiungimento.

I SOPRASCritti,

di comune accordo, convengono sul testo e stipulano pertanto il seguente atto costitutivo:



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017



ATTO COSTITUTIVO:

Art. 1 – Costituzione e durata

- 1) Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., è costituito fra i Sottoscritti, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta denominato: "MONTAGNA BERGAMASCA VIVA APS"; per brevità la stessa sarà d'ora in poi indicata nel presente atto costitutivo come "APS".
- 2) Entro 30 giorni dalla data odierna l'APS presenterà richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, "RUNTS".
- 3) L'APS ha sede legale a Vertova (BG) in via Santa Caterina 2.
- 4) L'APS ha durata illimitata nel tempo. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.
- 5) L'APS è un ente aconfessionale e apolitico e non persegue finalità sindacali, commerciali o di lucro.
- 6) L'APS delimita il proprio ambito operativo al solo territorio della provincia di Bergamo.

Art. 2 – Finalità e scopi sociali

- 1) L'APS persegue finalità generali di sensibilizzazione e diffusa presa di coscienza degli squilibri territoriali esistenti nella provincia di Bergamo tra le sue aree più sviluppate (comunità locali del capoluogo di provincia e dei centri maggiori) e le sue aree più svantaggiate e marginali (comunità locali dei centri minori, in particolare delle aree interne montane).
- 2) L'APS opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi al fine di favorire lo stabilirsi nelle comunità locali delle zone montane sia di condizioni di pari opportunità nell'accesso fisico o digitale alle informazioni, sia di occasioni di crescita sociale, culturale e professionale per chi vive e lavora in montagna.
- 3) A tal fine l'APS promuove lo stabilirsi di relazioni di gemellaggio e di mutuo aiuto a distanza tra comunità locali operando, in forma diretta o partecipando a reti territoriali di solidarietà e di impegno civico, per contribuire al riequilibrio socioeconomico, al mutuo aiuto e alla sostenibilità ambientale secondo la *Mission «Restare a vivere in Montagna si può»* e secondo la *Vision «Pianura, Città e Collina sono riconoscibili e solidali con la Montagna»*.
- 4) In particolare, l'APS individua i possibili campi tematici oggetto delle proprie iniziative di sensibilizzazione e/o servizio alle persone nei seguenti commi di cui all'art. 5 del DLGS 117/2017:
 - comma l/d): educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturale di interesse sociale anche per gli adulti;
 - comma l/e): salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - comma l/f): tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale, materiale e immateriale, d'intesa con le reti dei ricercatori locali, delle pro-loco e dei sistemi bibliotecari e museali;
 - comma l/i): attività culturali, artistiche, teatrali o ricreative;
 - comma l/l): sostegno ad attività di pre-scuola e dopo-scuola ove finalizzate, alla riduzione della dispersione scolastica e alla conciliazione dei tempi della maternità e della vita familiare con il lavoro femminile;
 - comma l/s): sostegno a progetti di agricoltura sociale;
 - comma l/w): promozione delle banche dei tempi e dei gruppi di acquisto solidale;
- 5) In riferimento ai campi tematici di cui al precedente comma 4), l'APS focalizza la propria attività nel sostegno dell'iniziativa di donne e giovani residenti nei comuni di montagna nelle fasi di elaborazione e di avvio di progetti d'impresa.

Art. 3 – Azione tramite aule sociali e digitali

- 1) L'APS, in attuazione degli scopi sociali di cui all'art. 2, individua nelle aule sociali e digitali i mezzi e i luoghi fisici e virtuali più idonei a fornire aiuto a distanza con apparati digitali e così sostenere l'aggregazione sociale nelle comunità locali delle aree interne montane e si impegna pertanto a sperimentarne l'attuazione nella propria sede legale di Vertova e nella città di Bergamo.
- 2) A tal fine l'APS stipula accordi di collaborazione, bilaterali o multilaterali, attuativi di buone pratiche di scambio e di diffusione della conoscenza per tramite di aule sociali e digitali, ove istituite e sostenute da enti pubblici o da enti non lucrativi del terzo settore della provincia di Bergamo.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017

Pagina 3 di 16



Art. 4 – Modello associativo dell'APS

- 1) Il modello associativo dell'APS è ispirato a criteri non discriminatori, idonei a garantire che l'adesione e l'operatività dei soci, nonché i loro diritti e i loro doveri, si possano esprimere in modalità ordinate e coerenti con gli scopi sociali.
- 2) Lo Statuto dell'APS regola le forme di manifestazione della volontà democraticamente espressa dai soci.
- 3) Le cariche sociali sono elettive e tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di votare e di essere eletti.
- 4) Gli organi dell'APS sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 5) L'APS si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.
- 6) L'APS in quanto non riconosciuta è pertanto soggetta agli articoli 36 e segg. del Codice civile.
- 7) Il suo patrimonio iniziale è costituito dalle sopra indicate quote versate dai soprascritti soci fondatori.

I SOPRASCritti,

data lettura del testo statutario proposto e dopo ampia discussione, procedono alla votazione ed approvano all'unanimità lo Statuto riportato di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo.

I SOPRASCritti,

procedono altresì ad individuare al proprio interno i membri disponibili a far parte del Consiglio direttivo e all'unanimità nominano tra gli stessi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri, dando atto che, in esito alla votazione e per la durata in carica di anni tre, l'organigramma del Consiglio direttivo di Montagna Bergamasca viva APS risulta così composto:

Presidente	Valietti Giovanni
Vicepresidente	Bertasa Mario Giovanni Battista
Segretario	Bernini Gabriella
Consigliere	Scandella Ilia
Consigliere	Testa Giuseppina

FIRME DEI SOCI FONDATORI

Adelia Bernini
A. A. C. C. C.
Giuseppina Testa
Aurelia Bertasa
Cinzia Maffei
Ilia Scandella
Gabriella Bernini
Stefano Bernini
Giovanni Valietti
Mario Bertasa
Ilia Scandella

VERBALE FIRMATO DA:

il Presidente
Giovanni Valietti

Giovanni Valietti

il Segretario

Gabriella Bernini

Gabriella Bernini

MONTAGNA BERGAMASCA VIVA APS
Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta
Con sede in via Santa Caterina 2 a Vertova (BG)

STATUTO

approvato con Atto costitutivo dei soci fondatori
in data 26 maggio 2023




aval

F.B.

INDICE

Art. 1	Denominazione e sede	pag. 7
Art. 2	Statuto	pag. 7
Art. 3	Natura dell'APS	pag. 7
Art. 4	Finalità e scopi sociali	pag. 7
Art. 5	Attività dei soci e dei volontari	pag. 8
Art. 6	Attività diverse	pag. 8
Art. 7	Raccolta fondi	pag. 8
Art. 8	Ammissione di soci	pag. 8
Art. 9	Diritti e doveri dei soci	pag. 8
Art. 10	Recesso ed esclusione del socio	pag. 9
Art. 11	Organi sociali	pag. 9
Art. 12	Assemblea degli associati	pag. 10
Art. 13	Competenze dell'Assemblea	pag. 10
Art. 14	Convocazione dell'Assemblea	pag. 10
Art. 15	Validità dell'Assemblea e modalità di voto	pag. 10
Art. 16	Consiglio direttivo	pag. 11
Art. 17	Competenze del Consiglio direttivo	pag. 11
Art. 18	Funzionamento del Consiglio direttivo	pag. 12
Art. 19	Presidente e Vicepresidente	pag. 12
Art. 20	Segretario e Tesoriere	pag. 13
Art. 21	Libri sociali	pag. 13
Art. 22	Regolamento interno	pag. 13
Art. 23	Risorse economiche	pag. 14
Art. 24	Organo di controllo e Revisore legale dei conti	pag. 14
Art. 25	Esercizio sociale e scritture contabili	pag. 14
Art. 26	Divieto di distribuzione degli utili	pag. 15
Art. 27	Assicurazione dei volontari	pag. 15
Art. 28	Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'APS	pag. 15
Art. 29	Disposizioni finali	pag. 15



Art. 1 - Denominazione e sede

- 1) È costituita in Vertova (BG) l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, denominata: "MONTAGNA BERGAMASCA VIVA APS", di seguito, in breve, "APS". Quale ente del Terzo Settore, essa è apartitica e aconfessionale ed è disciplinata dal presente Statuto, ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'APS ha sede legale nel comune di Vertova in via Santa Caterina 2; la sua durata è illimitata. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici di competenza, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio direttivo. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere inoltre istituite altre sedi operative in Italia e all'estero dell'APS.

Art. 2 - Statuto


- 1) Il presente Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento in ogni campo di attività dell'APS.
- 2) Lo Statuto è interpretato secondo le prassi vigenti nei rapporti contrattuali e con i criteri di cui all'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 3 - Natura dell'APS

- 1) L'APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si costituisce come rete di persone nella quale vengono privilegiate relazioni umane svolte in logica di reciprocità e mutuo aiuto. A tal fine favorisce la collaborazione tra le generazioni e le pari opportunità di genere.
- 2) L'ordinamento interno dell'APS è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutti gli associati e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di natura economica e senza discriminazioni di qualsiasi genere.

Art. 4 – Finalità e scopi sociali

- 1) L'APS opera, in forma diretta o partecipando a reti territoriali di solidarietà e di impegno civico, per contribuire al riequilibrio socioeconomico, al mutuo aiuto tra persone e alla sostenibilità ambientale secondo la *Mission «Restare a vivere in Montagna si può»* e secondo la *Vision «Pianura, Città e Collina sono riconoscenti e solidali con la Montagna»*.
- 2) A tal fine l'APS svolge azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo agli squilibri territoriali esistenti nella provincia di Bergamo tra le sue aree più sviluppate (comunità locali del Capoluogo di provincia e dei centri maggiori) e le sue aree più svantaggiate e marginali (comunità locali dei centri minori, in particolare delle aree interne montane).
- 3) L'APS promuove lo stabilirsi di relazioni di gemellaggio e di mutuo aiuto a distanza tra comunità locali per il tramite di aule sociali e digitali opportunamente attrezzate, proprie o di altri soggetti, al fine di favorire le pari opportunità nell'accesso alla conoscenza e la crescita sociale, culturale e professionale di chi vive e/o lavora in montagna.
- 4) In particolare, l'APS individua i possibili campi tematici oggetto delle proprie iniziative di sensibilizzazione e/o servizio alle persone nei seguenti commi di cui all'art. 5 del DLGS 117/2017:
 - comma l/d): educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturale di interesse sociale anche per gli adulti;
 - comma l/e): salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - comma l/f): tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale, materiale e immateriale, d'intesa con le reti dei ricercatori locali, delle pro-loco e dei sistemi bibliotecari e museali;
 - comma l/i): attività culturali, artistiche, teatrali o ricreative;
 - comma l/l): sostegno ad attività di pre-scuola e dopo-scuola ove finalizzate, alla riduzione della dispersione scolastica e alla conciliazione dei tempi della maternità e della vita familiare con il lavoro femminile;
 - comma l/s): sostegno a progetti di agricoltura sociale;
 - comma l/w): promozione delle banche dei tempi e dei gruppi di acquisto solidale;
- 5) In riferimento ai campi tematici di cui al precedente comma 4), l'APS focalizza la propria attività nel sostegno dell'iniziativa di donne e giovani residenti nei comuni di montagna nelle fasi di elaborazione e di avvio di progetti d'impresa.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017



Art. 5 – Attività dei soci e dei volontari

- 1) In relazione agli scopi sociali ed ai campi tematici di cui al precedente art. 4, l'APS si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato e mutuo aiuto dei propri associati, svolta a distanza o in presenza, nel sostegno di altri soci e dei loro familiari quali destinatari e fruitori del sostegno medesimo.
- 2) L'attività di volontariato di cui al comma precedente può essere altresì diretta in favore di soggetti esterni all'APS, purché svolta nell'ambito della sussidiarietà, su progetti e accordi di collaborazione ove finanziati e/o promossi da enti pubblici, da altre APS o da enti benefici non lucrativi.
- 3) L'APS può infine attivare rapporti di lavoro dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche con propri soci che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini del perseguimento degli scopi sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.
- 4) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 5) Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite nell'apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
- 6) Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'APS.

Art. 6 - Attività diverse

- 1) L'APS può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate negli articoli 4 e 5 dello Statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 7 - Raccolta fondi


- 1) L'APS può svolgere attività di raccolta di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 8 - Ammissione di soci

- 1) Possono aderire all'APS tutte le persone fisiche, giuridiche ed entiche, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2) Il numero di soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 3) Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di ammissione e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'APS, vengono ammessi a farne parte senza limiti di durata.
- 4) Oltre i soci ordinari, possono essere individuati soci fondatori e soci onorari. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'APS. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale condizione in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'APS, in diretta relazione al perseguimento degli scopi sociali della stessa.
- 5) Il Regolamento interno stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'APS. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 6) L'ammissione all'APS è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni, deve comunicare all'interessato la deliberazione, con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7) Sono escluse ammissioni temporanee all'APS.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci sono chiamati a contribuire alle spese ordinarie dell'APS con il pagamento della quota associativa annuale nell'entità e nei termini stabiliti annualmente dal consiglio direttivo; il versamento della stessa avviene alla data di ammissione all'APS e successivamente è rinnovato di anno in anno, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno di riferimento



- 2) Ulteriori necessità di spesa possono trovare copertura attraverso contributi volontari dei soci; tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 3) La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della condizione di socio.
- 4) L'APS garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 5) Ciascun socio ha diritto di:
- partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali.
 - essere informato sulle attività dell'APS e controllarne l'andamento;
 - partecipare alle attività promosse dall'APS;
 - conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali;
 - recedere dalla condizione di socio in qualsiasi momento;
 - essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'APS, secondo quanto previsto dall'art.17 commi 3, 4 del D. Lgs. 117/2017 e alle condizioni stabilite nel Regolamento interno;
 - esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.
- 1) Ciascun socio ha il dovere di:
- rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento degli scopi sociali;
 - impegnarsi a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni personali riguardanti i soci alle quali gli è consentito accedere;
 - versare la quota associativa annuale secondo l'importo e i tempi stabiliti dall'organo di amministrazione entro i termini stabiliti.

Art.10 - Recesso ed esclusione del socio

- La condizione di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'APS, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione al socio della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'APS.
- Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'APS.
- Il socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l'etica e i principi ispiratori dell'APS o contravviene alle decisioni deliberate dagli organi sociali, viene espulso dall'APS perdendo ogni diritto acquisito. La perdita della condizione di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, specificandone le motivazioni.
- La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione del socio deve essere comunicata all'interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata o PEC indirizzata al Presidente dell'APS.
- L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

Art. 11 - Organi sociali

- Sono organi dell'APS:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.
- Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale dei conti, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 17 commi 3, 4 del D. Lgs. 117/2017 e alle condizioni stabilite nel Regolamento interno.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017

Art. 12 - Assemblea degli associati

- 1) L'APS è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo delle opinioni e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'APS ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'APS. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Il voto in assemblea del socio minorenni è espresso in presenza del genitore.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 3) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può essere delegato a rappresentare un massimo di tre soci. Non può essere conferita la delega ad un socio che sia componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- 4) Sono ammessi al voto i soci che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'esercizio successivo;
 - d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 117/2017;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - f. deliberare, quando richiesto, e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione all'APS, assicurando il principio del contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
 - i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 1) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'APS.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

- 1) Almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'APS, l'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente.
- 2) L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria:
 - a. su richiesta del Presidente;
 - b. su richiesta motivata e firmata da almeno 1/5 (un quinto) dei soci;
 - c. su richiesta motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio direttivo.
- 3) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera, o con altro mezzo tecnologico/elettronico che garantisca prova dell'avvenuta ricezione ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'APS. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e delle date di prima e seconda convocazione.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1) L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.



- 3) In caso di decisione sullo scioglimento dell'APS, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
- 4) I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 117/2017 e del rendiconto preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 5) I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'APS devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 6) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 7) In apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale viene conservato presso la sede dell'APS per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
- 8) Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 16 - Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'APS. Il potere di rappresentanza attribuito ai suoi componenti è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2) Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed un Vicepresidente
- 4) I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (anni) e possono essere rieletti.
- 5) Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 17 - Competenze del Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare l'APS, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo l'impiego delle risorse economiche;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'APS e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività e il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 117/2017;
 - f. determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato nell'esercizio precedente dall'Assemblea;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. promuovere e sostenere iniziative pubbliche per la ricerca di contributi e finanziamenti;
 - j. definire modalità e forme di comunicazione esterna e pubblicizzazione delle attività;
 - k. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - l. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - m. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - n. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;




- o. conferire gli incarichi di Segretario e di Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- p. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- q. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- r. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo;
- s. nominare, all'occorrenza, il Direttore secondo le dimensioni assunte dall'APS, deliberandone i relativi poteri;
- t. delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;
- u. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'APS, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive.
- 2) Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.
- 3) In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla loro surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Per i componenti così nominati, vale la scadenza iniziale prevista per gli altri componenti.
- 4) Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, al meno quattro volte l'anno o ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La convocazione può essere altresì disposta su richiesta motivata di due o più consiglieri.
- 5) La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 6) Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere svolte anche mediante collegamento telematico in videoconferenza; il relativo verbale da atto della modalità di svolgimento da remoto.
- 7) Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o suo sostituto e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 19 – Presidente e Vicepresidente

- 1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza dell'APS nei confronti di terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'APS.
- 2) L'incarico di Vicepresidente è conferito a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti per la durata di 3 (tre) anni.
- 3) In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 4) In caso di assenza, decadenza o impedimento grave del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
- 5) Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio direttivo oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.




- 6) In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo è convocato dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla integrazione della composizione del Consiglio direttivo secondo le norme stabilite all'articolo 18 comma 3 del presente Statuto.

Art. 20 – Segretario e Tesoriere

- 1) Il Consiglio direttivo può attribuire al proprio interno gli incarichi di Segretario e di Tesoriere.
- 2) Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo e assicura la tenuta dei libri sociali garantendone la libera visione al socio che lo richieda.
- 3) Il Tesoriere, d'intesa con il Presidente, assicura l'ordinato svolgimento delle attività dell'APS; a tal fine cura:
 - a. l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti;
 - b. le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite;
 - c. la tenuta dei conti correnti bancari e postali;
 - d. la redazione dei rendiconti e dei bilanci.
- 4) Il Tesoriere concorre altresì alle attività di ricerca dei finanziamenti promosse dal Consiglio direttivo.
- 5) Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

Art. 21 - Libri sociali

- 1) L'APS ha l'obbligo di tenere a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2) I libri delle sedute e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, ove istituiti, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3) I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 Regolamento interno

- 1) Ai fini del proprio ordinato funzionamento l'APS adotta e aggiorna costantemente il proprio Regolamento interno con il quale è disciplinata in dettaglio la vita associativa negli aspetti di seguito indicati:
 - a. ammissione e registrazione completa dei dati degli associati all'APS;
 - b. quota associativa annuale e contributi;
 - c. rimborso delle spese sostenute dal socio;
 - d. copertura assicurativa del socio;
 - e. funzionamento del Consiglio direttivo;
 - f. funzioni del tesoriere;
 - g. tenuta di conto corrente bancario e postale e gestione della cassa;
 - h. accordi e convenzioni con associazioni, enti e istituzioni;
 - i. funzionamento e registrazione degli accessi nelle aule sociali e digitali;
 - j. programmazione e rendicontazione;
 - k. controllo interno e revisione contabile;
 - l. albo sociale e comunicazione esterna;
 - m. logo dell'APS e delle aule sociali e digitali;
 - n. trattamento dei dati personali e tutela della privacy;
 - o. perdita della condizione di socio;
 - p. norme finali di arbitrato;
 - q. allegati e modulistica.



Art. 23 - Risorse economiche

- 1) Le entrate dell'APS, nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017, sono costituite da:
 - a. quote associative e contributi dei soci;
 - b. erogazioni liberali di soci e di terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. altre entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi a soci e a terzi;
 - i. entrate da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) Il patrimonio dell'APS, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti

- 1) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 secondo comma del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 25 - Esercizio sociale e scritture contabili

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'APS nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 117/2017 e sue successive modifiche sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio; tuttavia, qualora a giudizio del Consiglio Direttivo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'APS l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.



- 4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5) Nei medesimi termini di cui al comma 3, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il rendiconto preventivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione e deve essere discusso e approvato dall'Assemblea.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

- 1) Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'APS.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

- 1) Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 2) L'APS, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'APS

- 1) La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'APS sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 14 comma 3 dello Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento dell'APS, il patrimonio dell'APS che residua dopo l'esaurimento della liquidazione non potrà essere diviso tra i soci, ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italiana Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile

CONCLUSIONE DELLA RIUNIONE COSTITUTIVA DELL'APS

A conclusione della verbalizzazione si dà atto che lo Statuto sopra riportato è stato approvato con voto unanime dei soci fondatori.


In Vertova (BG) data 26 maggio 2023.

il Presidente

Giovanni Valietti


il Segretario

Gabriella Bernini

CARTA FISICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017
Pagina 16 di 16